C/2025/6757

19.12.2025

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesamina la rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e il coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

(C/2025/6757)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO QUANTO SEGUE:

1. Dal 2000 numerose conclusioni e risoluzioni del Consiglio di cui all'allegato III hanno sottolineato l'importanza della lotta contro il doping e definito il ruolo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nell'ambito dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA).

RILEVANDO QUANTO SEGUE:

2. Una valutazione della risoluzione del 2023 ha portato alla conclusione che sia necessario un aggiornamento al fine di fornire maggiore chiarezza sul processo di definizione delle posizioni negoziali e sui meccanismi di comunicazione in merito alle questioni di competenza dell'UE, nonché di rivedere l'assegnazione dei seggi per i rappresentanti dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA.

3. È importante che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, continuino, laddove necessario, a riesaminare periodicamente l'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione della risoluzione del 2023.

CONSTATANO QUANTO SEGUE:

4. L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l'adozione, tra l'altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA).

5. Tre seggi nel consiglio di fondazione dell'AMA sono assegnati ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE.

6. Il Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping (CAHAMA) è il forum competente per il coordinamento delle posizioni paneuropee, mentre il gruppo «Sport» è un forum che consente di elaborare le posizioni dell'UE, se del caso, e di coordinarsi su questioni di interesse comune connesse all'UE.

7. Occorre predisporre disposizioni pratiche per la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE al consiglio di fondazione dell'AMA e per il coordinamento delle posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri prima delle riunioni del CAHAMA e dell'AMA. Tali disposizioni pratiche dovrebbero rispecchiare il dovere di leale cooperazione, complementarità e sinergia con il CAHAMA e cercare di promuovere l'unità nella rappresentanza esterna dell'UE, evitando al contempo le duplicazioni delle attività in sede di CAHAMA. Le disposizioni dovrebbero tuttavia tenere conto anche dei tempi e delle risorse spesso limitati per coordinare le posizioni.

8. Vi è una forte esigenza di continuità e di impegno nella rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, sostenuto da un mandato politico e da competenze adeguate,

CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:

Rappresentanza

9. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA saranno di livello ministeriale e i seggi saranno assegnati come segue:

a) un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport ([1]) (ad esempio, un ministro o un segretario di Stato) proveniente da uno degli Stati membri che, al momento della designazione, formano il trio di presidenza in carica o successivo;

b) due seggi saranno assegnati congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a due persone responsabili a livello ministeriale per lo sport (ad esempio, un ministro o un segretario di Stato; in appresso «rappresentanti designati a livello ministeriale») provenienti da uno degli Stati membri che non formano il trio di presidenza in carica o successivo;

c) uno Stato membro non detiene più di un seggio assegnato all'Unione europea presso il consiglio di fondazione dell'AMA.

10. Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, quali illustrate nell'allegato I, entreranno in vigore a decorrere dal 1º luglio 2026, fatti salvi i mandati approvati prima di tale data.

11. Una volta ricevuti i documenti per le riunioni del consiglio di fondazione dell'AMA, lo Stato membro che rappresenta il trio di presidenza in carica o successivo presso il consiglio di fondazione dovrebbe trasmettere i documenti al segretariato generale del Consiglio, in vista della preparazione del gruppo «Sport», come pure alla Commissione.

12. In coordinamento con la presidenza, lo Stato membro che rappresenta il trio di presidenza in carica o successivo presso il consiglio di fondazione dell'AMA dovrebbe presentare al gruppo «Sport» i punti di discussione attinenti alle competenze dell'UE.

Posizioni dell'UE

13. Prima delle riunioni in sede di CAHAMA, la presidenza e la Commissione coopereranno, se del caso, per elaborare un progetto di posizione dell'UE. La presidenza e la Commissione parteciperanno alle riunioni del CAHAMA. Le modalità per determinare se la Commissione o la presidenza interverranno alla riunione del CAHAMA saranno coordinate tra loro e nella misura in cui ciò sia consentito dal mandato del CAHAMA.

14. Una posizione dell'UE può essere stabilita solo per le questioni di competenza dell'Unione. L'allegato II contiene ulteriori istruzioni relative alla procedura per negoziare una posizione dell'UE.

Posizioni coordinate

15. Facendo attenzione a evitare duplicazioni rispetto al CAHAMA, i delegati degli Stati membri riuniti in sede di gruppo «Sport» possono altresì coordinare le loro posizioni relativamente a questioni di competenza degli Stati membri, a condizione che tale posizione coordinata presenti un chiaro valore aggiunto.

16. La posizione coordinata tra gli Stati membri deve essere coerente con la posizione dell'UE convenuta e sarà presentata alle riunioni del CAHAMA dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE in quel momento. Gli Stati membri dovrebbero cercare di inglobare tale posizione coordinata nel mandato del continente europeo elaborato dal CAHAMA.

Disposizioni generali

17. I rappresentanti degli Stati membri presso il consiglio di fondazione dell'AMA esprimeranno il proprio parere e il proprio voto conformemente al mandato del continente europeo concordato dal CAHAMA, a condizione che tale posizione sia coerente con l'*acquis* dell'UE.

18. Il rappresentante del trio di presidenza in carica o successivo, il cui rappresentante è membro del consiglio di fondazione dell'AMA, presenterà una relazione scritta al gruppo «Sport» in occasione della prima riunione successiva a una riunione del consiglio di fondazione dell'AMA. La relazione dovrebbe evidenziare gli aspetti pertinenti all'*acquis* dell'UE, tra cui il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e di altre normative pertinenti dell'UE. La relazione può includere le decisioni adottate, i principali punti di discussione, le questioni irrisolte e le eventuali azioni di follow-up nei settori di competenza dell'UE. I risultati della riunione del consiglio di fondazione dell'AMA dovrebbero essere presentati anche da uno dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA in occasione della sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» (EYCS) dell'UE.

([1]) Sulla base delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, TUE secondo l'interpretazione di cui al *Commento del regolamento interno del Consiglio* (Consiglio dell'Unione europea: Segretariato generale del Consiglio, *Commento del regolamento interno del Consiglio*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2860/682589).

19. Entro il 31 dicembre 2029 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesamineranno l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente risoluzione e, se lo riterranno necessario, valuteranno se siano opportuni adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa.

20. La presente risoluzione, comprese le disposizioni in allegato sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, e le disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione, approvate dal Consiglio il 28 novembre 2025, sostituiscono la risoluzione 2023/C 185/07 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA.

ALLEGATO I

Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA

Gli Stati membri dell'UE convengono il seguente sistema di rappresentanza.

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA devono essere cittadini di diversi Stati membri dell'UE.

UN RAPPRESENTANTE DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN CARICA E SUCCESSIVO

2. Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica e successivo sceglieranno, previa consultazione interna, una persona proveniente da uno di essi, come descritto nell'allegato IV, quale rappresentante del trio di presidenza in carica e successivo presso il consiglio di fondazione dell'AMA. Il rappresentante sarà la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport e sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA. Il nominativo del rappresentante prescelto sarà notificato al segretariato generale del Consiglio (SGC) dell'UE.

3. Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale, rimarrà nel consiglio di fondazione dell'AMA fino al completamento della nuova procedura di designazione. Il trio di presidenza in carica o successivo, come descritto nell'allegato IV, designerà un sostituto idoneo a rappresentare lo Stato membro dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e responsabile a livello ministeriale per lo sport per il periodo rimanente del mandato iniziale di tre anni presso il consiglio di fondazione.

4. Il rappresentante che cessa le sue funzioni a livello ministeriale o che non è più idoneo a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA non sarà più membro del consiglio di fondazione e le sue dimissioni saranno automatiche una volta completata la nuova procedura di designazione.

5. Il mandato del suddetto rappresentante ha una durata di tre anni.

RAPPRESENTANTI DESIGNATI A LIVELLO MINISTERIALE, DESIGNATI CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. Le candidature a rappresentanti designati saranno presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell'UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non comprenderanno ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo.

7. Nella selezione di nuovi candidati per le posizioni di rappresentanti designati, è opportuno prestare particolare attenzione al loro impegno nel portare avanti la lotta contro il doping e alla loro volontà di partecipare attivamente ai lavori dell'AMA, nonché alla loro determinazione nel promuovere i valori dell'Unione europea e nel garantire il rispetto del diritto dell'UE, nell'osservanza del dovere di leale cooperazione con il CAHAMA.

8. Qualora vi siano più di due candidati per le posizioni di rappresentanti designati, la presidenza cercherà il consenso degli Stati membri per organizzare, in sede di gruppo «Sport», una votazione a scrutinio segreto indicativa al fine di designare tali rappresentanti. La procedura di votazione sarà proposta dalla presidenza e concordata, anch'essa per consenso, tra gli Stati membri. Ogni candidato alla carica di rappresentante designato sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA.

9. Il mandato di un rappresentante designato avrà durata di tre anni, a meno che durante il suo mandato non cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel suo Stato membro o non siano più soddisfatti i requisiti di ammissibilità a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA applicabili al momento della designazione. In tal caso sarà avviata una nuova procedura di designazione per un nuovo periodo di tre anni. Il rappresentante designato in carica continuerà a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione. La durata del mandato sarà coerente con lo statuto dell'AMA e sarà in ogni caso limitata a un massimo di tre mandati consecutivi.

NORME TRANSITORIE

10. Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, definite nella risoluzione del 2023, si applicheranno fino al 30 giugno 2026.

11. Se il rappresentante in carica del trio di presidenza in carica (PL, DK, CY) presso il consiglio di fondazione dell'AMA cessa le sue funzioni di ministro prima del 30 giugno 2026, le norme di cui alla risoluzione del 2023 si applicheranno per la nomina del successore per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 30 giugno 2026.

12. Se il rappresentante in carica del trio di presidenza successivo (IE, LT, EL) presso il consiglio di fondazione dell'AMA cessa le sue funzioni di ministro prima del 30 giugno 2026, le norme in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA di cui alla presente risoluzione si applicheranno per la designazione del successore a livello ministeriale del gruppo di Stati membri che costituiscono il trio di presidenza in carica e successivo nel periodo 1º luglio 2026 - 31 dicembre 2027, come indicato nell'allegato IV.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

13. I rappresentanti designati a livello ministeriale e lo Stato membro scelti dal trio di presidenza in carica o successivo per designare un rappresentante presso il consiglio di fondazione dell'AMA saranno sottoposti all'approvazione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

14. I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell'AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell'UE saranno notificati all'AMA tramite l'SGC, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018 ([1]).

([1]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

ALLEGATO II

Disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione

Fatto salvo il regolamento interno del Consiglio e le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative al processo decisionale dell'UE, il Consiglio conviene le seguenti disposizioni pratiche con l'obiettivo di garantire la prevedibilità e la trasparenza nel processo di preparazione delle riunioni del coordinamento del continente europeo in sede di Consiglio d'Europa (CAHAMA) e delle riunioni dell'AMA.

1. Prima di ogni riunione del consiglio di fondazione dell'AMA, e tenendo conto della disponibilità dei documenti di riunione dell'AMA, la Commissione e la presidenza, in stretto coordinamento con gli Stati membri, si coordinano al fine di definire, se del caso, la posizione dell'UE sui punti all'ordine del giorno del consiglio di fondazione dell'AMA.

2. Tale progetto di posizione dell'UE sarà esaminato dal gruppo «Sport» e sottoposto al Coreper e al Consiglio per approvazione in linea con il quadro giuridico applicabile e la prassi consolidata.

3. In casi urgenti, ad es. un periodo di tempo limitato durante il quale è necessario definire una posizione dell'UE senza una riunione del gruppo già programmata, la presidenza può convocare una riunione informale del gruppo «Sport» e può cercare un accordo in forma scritta sulla posizione dell'UE. In tali casi, la presidenza trasmetterà alle parti interessate la posizione finale concordata dell'UE prima delle riunioni del CAHAMA e dell'AMA.

4. Nel caso in cui si chieda al CAHAMA di adottare un atto avente effetti giuridici, la Commissione sarà invitata a presentare a tempo debito una proposta di decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, relativamente a detto atto.

5. La posizione dell'UE sarà presentata alle riunioni del CAHAMA dalla Commissione o, se del caso, dal rappresentante della presidenza, nella misura consentita dal mandato di CAHAMA.

6. Ove necessario è possibile convocare sul posto riunioni di coordinamento dell'UE tra gli Stati membri e la Commissione presiedute dalla presidenza.

7. Le presenti disposizioni pratiche e la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni del consiglio di fondazione, approvate dal Consiglio, sostituiscono la risoluzione 2023/C 185/07 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA.

ALLEGATO III

Il contesto politico dei lavori in materia di lotta contro il doping al Consiglio:

1. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping, GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1;
2. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping, GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 18;
3. la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7;
4. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 2015, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, che prevede che l'esperienza acquisita nell'ulteriore applicazione della risoluzione in questione sia riesaminata ancora una volta entro il 31 dicembre 2018, GU C 417 del 15.12.2015, pag. 45;
5. la risoluzione del 2019 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, GU C 192 del 7.6.2019, pag. 1;
6. la risoluzione del 2023 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesamina la rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e il coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, GU C 185 del 26.5.2023, pag. 29.

ALLEGATO IV

La tabella indicativa che segue è fornita a titolo informativo e può essere adattata in funzione di eventuali future modifiche dell'ordine delle presidenze del Consiglio dell'UE. La tabella indica i sei Stati membri che formano il trio di presidenza in carica e successivo in un determinato arco di tempo. L'unico seggio assegnato al rappresentante del trio di presidenza in carica e successivo presso il consiglio di fondazione dell'AMA può essere selezionato dal gruppo di Stati membri nel periodo pertinente. Questo sistema si applica sia alla selezione del candidato per un nuovo mandato di tre anni sia alla ricerca del sostituto di un rappresentante del trio di presidenza in carica e successivo che abbia cessato le sue funzioni di responsabile dello sport a livello ministeriale per il periodo rimanente del mandato iniziale di tre anni presso il consiglio di fondazione dell'AMA.

1º luglio 2026 - 31 dicembre 2027

Irlanda

Lituania

Grecia

Italia

Lettonia

Lussemburgo

1º gennaio 2028 - 30 giugno 2029

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Slovacchia

Malta

1º luglio 2029 - 31 dicembre 2030

Paesi Bassi

Slovacchia

Malta

Estonia

Bulgaria

Austria

1º gennaio 2031 - 30 giugno 2032

Estonia

Bulgaria

Austria

Romania

Finlandia

Croazia

1º luglio 2032 – 31 dicembre 2033
Romania
Finlandia
Croazia
Germania
Portogallo
Slovenia
1º gennaio 2034 - 30 giugno 2035
Germania
Portogallo
Slovenia
Francia
Repubblica ceca
Svezia
1º luglio 2035 - 31 dicembre 2036
Francia
Repubblica ceca
Svezia
Spagna
Belgio
Ungheria